

BANDO DI CONCORSO, PER ESAMI, PER L'ASSUNZIONE A TEMPO PIENO E INDETERMINATO DI UN FUNZIONARIO (CAT. D) NEL PROFILO DI ISTRUTTORE DIRETTIVO AMMINISTRATIVO CONTABILE

Art. 1 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al posto predetto è attribuito il seguente trattamento economico:
 - stipendio iniziale tabellare di annui lordi 26.965,45 euro, oltre all'indennità di bilinguismo, alla tredicesima mensilità, all'indennità di vacanza contrattuale ed altre eventuali indennità da corrispondere secondo le norme in vigore per i dipendenti degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della l.r. 22/2010.
2. Tutti i predetti emolumenti sono soggetti alle ritenute di legge previdenziali, assistenziali ed erariali.

Art. 2 – ASSEGNAZIONE DEI POSTI

1. I posti messi a bando sono assegnati come di seguito riportato:
 - n°1 posto all'ARER (Funzionario cat. D nel profilo di istruttore direttivo amministrativo contabile);

Art. 3 – RISERVA DI POSTI PER LE FORZE ARMATE

1. Ai sensi dell'art. 1014, commi 3 e 4, e dell'art. 678, comma 9, del D.Lgs. 66/2010, i seguenti posti sono prioritariamente riservati ai volontari delle Forze Armate:
 - n°1 posto tra quelli messi a bando.
2. I soggetti militari destinatari della riserva di posti sono tutti i volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4, rispettivamente ferma di 1 anno e di 4 anni), i volontari in ferma breve (VFB) triennale e gli ufficiali di complemento in ferma biennale o in ferma prefissata.

Art. 4 - REQUISITI DI AMMISSIONE

- 1 Per la partecipazione alla procedura è richiesto il possesso di diploma di laurea in **giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio, ingegneria gestionale** o diplomi di laurea equipollenti per legge o equiparati ai sensi del Decreto Interministeriale 9 luglio 2009 "Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici", conseguiti presso una università o altro istituto universitario statale o legalmente riconosciuto, o i corrispondenti titoli di studio di
-

I livello, denominati laurea (L), previsti dall'art. 3 del regolamento adottato dal Ministro dell'Università, dell'Istruzione e della Ricerca con decreto del 22 ottobre 2004, n. 270.

2. Il candidato deve, inoltre, possedere i seguenti requisiti:

a) con riguardo alla cittadinanza, essere in una delle seguenti condizioni:

- cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
- familiare di un cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea, non avente la cittadinanza di uno Stato membro, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente;
- cittadino di Paesi terzi titolare del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria;

b) aver raggiunto il 18° anno di età;

c) avere l'idoneità fisica alle mansioni richieste per il profilo di responsabile amministrativo contabile. L'Amministrazione regionale ha facoltà di sottoporre a visita medica di accertamento il vincitore del concorso e i candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio;

d) conoscere le lingue italiana e francese;

e) non essere escluso dall'elettorato politico attivo;

f) essere in posizione regolare nei riguardi dell'obbligo di leva per i soli cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31/12/1985);

g) non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;

h) non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una pubblica amministrazione. I candidati sono tenuti a verificare, prima della presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, l'ostatività all'assunzione nel pubblico impiego di eventuali sentenze pronunciate a proprio carico.

3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione (**31 luglio 2022**) nonché al momento della stipulazione del contratto.

Art. 5 – TITOLI DI STUDIO CONSEGUITI ALL'ESTERO

1. I candidati in possesso di un titolo di studio conseguito all'estero, pena la non ammissione alla procedura, devono dichiarare nella domanda online, ai sensi dell'art. 38 del D.Lgs. 165/2001, di aver avviato l'iter procedurale di equivalenza del titolo di studio inoltrando la relativa richiesta al Dipartimento della Funzione Pubblica e al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca mediante raccomandata A/R, entro il termine di scadenza del bando, utilizzando il modulo disponibile sul sito www.funzionepubblica.gov.it/strumenti-e-controlli/modulistica.

2. Al fine dell'ammissione alla procedura è necessario altresì produrre all'ARER copia del modulo di richiesta di equivalenza del titolo di studio, unitamente alla ricevuta di spedizione entro il termine di scadenza del bando (**31 luglio 2022**) con una delle seguenti modalità:

- allegando tali documenti alla domanda online, in formato elettronico;
- (solo se non allegati alla domanda online) tramite:

- consegna a mano all'ARER dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARER, Via Cesare Battisti, 13 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it tramite la propria personale casella PEC.

In questo caso il Direttore dell'ARER dispone l'ammissione sotto condizione del candidato.

3. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'ARER, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00 del termine ultimo indicato al comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale addetto al protocollo.

4. Il candidato, all'atto della stipula del contratto, deve dichiarare di aver ottenuto la dichiarazione di equivalenza, ai sensi della vigente normativa, indicando gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni; in caso contrario il candidato decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato.

Art. 6 - DICHIARAZIONI DA FORMULARE NELLA DOMANDA ON-LINE

1. I candidati nella domanda on-line devono dichiarare, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 e s.m.i. e consapevoli delle sanzioni previste dall'art. 39, comma 1, della citata legge, nonché dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., per le ipotesi di falsità in atti, di uso di atti falsi e di dichiarazioni mendaci:

ANAGRAFICA

- a) il cognome, il nome, la data e il luogo di nascita;
- b) il codice fiscale;
- c) la residenza e, ove differente, il recapito cui devono essere inviate le comunicazioni relative alla procedura concorsuale;
- d) i recapiti telefonici, l'indirizzo e-mail/PEC;
- e) gli estremi di un documento d'identità in corso di validità;

REQUISITI GENERICI:

- f) di aver versato o di versare il contributo di ammissione, di cui al successivo art. 10, entro la data di scadenza del bando (copia della distinta di pagamento deve essere caricata sulla piattaforma in fase di inserimento della candidatura);
- g) il possesso della cittadinanza italiana ovvero l'appartenenza ad uno Stato membro dell'Unione Europea o, pur non essendo cittadino di uno Stato membro, di essere titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente e familiare di un cittadino italiano o di un cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea o titolare dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria;
- h) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; per il cittadino non italiano, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi che ne impediscono o limitano il godimento;
- i) di non avere riportato condanne penali o provvedimenti di prevenzione o altre misure che escludono, secondo la normativa vigente, la costituzione di un rapporto di impiego con una

pubblica amministrazione. In caso contrario, devono essere specificate le condanne subite o i carichi pendenti;

- j) di non essere stato destituito, dispensato ovvero licenziato per motivi disciplinari dall'impiego presso una pubblica amministrazione;
- k) la posizione nei riguardi dell'obbligo di leva solo per i cittadini italiani soggetti a tale obbligo (candidati di sesso maschile nati entro il 31.12.1985);
- l) di aver raggiunto il 18° anno di età;

REQUISITI SPECIFICI:

- m) il titolo di studio di cui all'art. 4, comma 1, l'indicazione dell'Università, del Comune presso il quale è stato conseguito e dell'anno accademico di conseguimento;
- n) (eventuale) di aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza o di aver avviato l'iter procedurale di equipollenza o equivalenza, esclusivamente per i titoli conseguiti all'estero, di cui all'art. 5;
- o) la lingua, italiana o francese, in cui si intendono sostenere le prove d'esame, di cui al successivo art. 15;
- p) la lingua, italiana o francese, in cui si intende effettuare l'accertamento linguistico preliminare (art. 14), diversa da quella scelta per le prove d'esame oppure la richiesta di esonero dall'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana ricorrendo uno dei casi previsti dall'art. 14 comma 4;
- q) (eventuale) la richiesta di esonero o prove differenziate di cui al successivo art. 14, commi 5 e 6;
- r) (eventuale) la richiesta di sostenere le prove d'esame con l'uso di strumenti di ausilio/compensativi e di tempi aggiuntivi, di cui agli artt. 7 e 8;
- s) i titoli che danno luogo a preferenza, di cui al successivo art. 17;
- t) (eventuale) di aver diritto alla riserva dei posti, di cui all'art. 3, indicando il distretto militare e gli anni di ferma;
- u) l'espressa richiesta di essere inserito nella graduatoria dell'ente/i di assegnazione prescelto/i per l'assunzione a tempo indeterminato (occorre effettuare almeno una scelta).

2. Le dichiarazioni in merito al possesso dei requisiti di cui al comma 1, ad eccezione delle certificazioni nei casi previsti alle lettere q) e r) esimono il candidato dalla presentazione contestuale di qualsiasi documento, ai sensi della normativa vigente.

Art. 7 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO CON DISABILITA'

1. Il candidato con disabilità sostiene le prove della procedura con l'uso degli strumenti di ausilio e dei tempi aggiuntivi, eventualmente necessari, in relazione allo specifico handicap e conseguentemente deve:

- a) specificare, nell'istanza di partecipazione alla procedura, lo strumento di ausilio in relazione alla propria disabilità, nonché l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi (art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 – Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate);
- b) produrre sulla piattaforma, entro il termine di scadenza del bando, dichiarazione e copia della certificazione attestante la disabilità, rilevata a seguito di accertamento medico (art. 4 della

legge n. 104/1992), dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità, ai fini di accordare o meno gli ausili richiesti, con una delle seguenti modalità:

- (solo se non allegati alla domanda online) tramite:
 - consegna a mano all'ARER dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARER, Via Cesare Battisti, 13 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it tramite la propria personale casella PEC.

2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'ARER, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00 del termine ultimo indicato all'art. 5 comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale addetto al protocollo.

3. Il candidato che non presenta la certificazione medica entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti d'ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.

Art. 8 – DICHIARAZIONE PER IL CANDIDATO AFFETTO DA DSA

1. Il candidato affetto da disturbi specifici di apprendimento (DSA) deve, ai sensi dell'art. 14, comma 5 del regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1:

a) dichiarare, nell'istanza di partecipazione alla procedura, gli strumenti compensativi di cui necessita e l'eventuale prolungamento dei tempi stabiliti per l'espletamento delle prove, la cui ammissibilità è valutata dalla Commissione esaminatrice;

b) produrre sulla piattaforma, entro il termine di scadenza del bando, copia della certificazione rilasciata dalla competente ASL, con una delle seguenti modalità:

- (solo se non allegati alla domanda online) tramite:
 - consegna a mano all'ARER dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
 - spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARER, Via Cesare Battisti, 13 - Aosta;
 - invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it tramite la propria personale casella PEC.

2. La documentazione di cui sopra deve pervenire all'ARER, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione dalla procedura, entro le ore 12:00 del termine ultimo indicato all'art. 5 comma 2. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale addetto al protocollo.

3. Il candidato che non presenta la certificazione medica entro il termine di scadenza del bando è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico e le prove d'esame senza gli strumenti d'ausilio e i tempi aggiuntivi richiesti.

Art. 9 – PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA – TERMINE E MODALITÀ

1. La domanda di ammissione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, deve pervenire entro le ore 23:59 del **31 luglio 2022**. La procedura sarà disattivata tassativamente alle

ore 24:00 della suddetta data e, pertanto, dopo tale termine non sarà più possibile effettuare la compilazione della domanda di partecipazione.

2. La presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata nel presente articolo e nel successivo art. 11 costituisce motivo di esclusione dalla procedura.

3. La procedura di presentazione della domanda potrà essere effettuata 24 ore su 24 da qualsiasi dispositivo collegato alla rete internet a decorrere dalla data di pubblicazione del bando sul BUR della Valle d'Aosta.

Art. 10 – CONTRIBUTO DI AMMISSIONE

1. Il candidato deve, entro il termine di scadenza del bando (**31 luglio 2022**), pena l'ammissione con riserva al concorso, effettuare un versamento, non rimborsabile, dell'importo di euro 10,00 (dieci), intestato all'ARER – contributo per l'ammissione alla procedura di concorso di un funzionario categoria D del candidato (indicare Nome e Cognome del candidato che intende partecipare alla procedura di concorso).

Il versamento deve avvenire, entro il termine utile per la presentazione della domanda pena l'ammissione con riserva alla selezione, mediante la seguente modalità:

bonifico bancario presso la Banca Popolare di Sondrio
sul conto corrente bancario n.71092X03 – ABI 05696 – CAB 01200
codice IBAN: IT74 G056 9601 2000 0007 1092 X03
BIC/SWIFT POSOIT22

2. All'atto della compilazione della domanda on-line di partecipazione alla procedura, di cui al punto 11, il candidato deve allegare alla domanda la ricevuta di pagamento, caricando il relativo file.

Art. 11 - PROCEDURA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ON-LINE

1. La partecipazione alla selezione avviene esclusivamente mediante compilazione di un modulo di domanda on-line tramite link a piattaforma dedicata indicata sul sito istituzionale dell'ARER www.arervda.it secondo le modalità di seguito riportate. Tale modalità di iscrizione/partecipazione on-line è l'unica consentita ed è da intendersi tassativa. Non sono ammesse altre modalità o forme di produzione o invio o presentazione della domanda di partecipazione alla selezione, quali ad esempio in formato cartaceo e/o mezzo PEC o email. Pena l'immediata esclusione.

2. Sulla piattaforma saranno indicate le istruzioni che il candidato dovrà seguire per l'iscrizione alla procedura di concorso. La compilazione e l'invio telematico della domanda e degli allegati dovranno avvenire nei termini di cui all'art. 9. La validità e la data di ricezione della domanda sono attestate mediante ricevuta che verrà automaticamente rilasciata al termine della procedura telematica (il candidato potrà scaricare apposita ricevuta in formato PDF). Allo scadere del termine utile per la presentazione, il sistema non permetterà più l'accesso e l'invio del modulo elettronico. L'accesso alla piattaforma con le proprie credenziali è consentito fino alla scadenza sopra indicata. Entro il termine di presentazione della candidatura l'applicazione informatica consentirà di modificare, anche più volte, i dati già inseriti. Non sono ammesse integrazioni alla documentazione successive al giorno previsto per la consegna. La procedura si considera completa solo se tutte le fasi sono state ultimate – in caso contrario risulterà domanda non completa.

3. Tutte le necessarie comunicazioni ai candidati saranno effettuate esclusivamente attraverso il sito internet www.arervda.it fatto salvo quanto altrimenti espressamente previsto dal bando. Per la risoluzione **ESCLUSIVAMENTE** di problematiche o difficoltà tecniche incontrate dal candidato nell'inserimento dei dati della domanda di partecipazione, è previsto un servizio di supporto tecnico attraverso indirizzo di posta elettronica dedicato pubblicato sulla piattaforma dedicata. Il servizio è attivo nei giorni feriali con orari dalle 9:00 alle 18:00. Le eventuali richieste di assistenza ricevute dopo le 24 ore antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione potranno non essere evase.

Art. 12 – ESCLUSIONI DALLA PROCEDURA

1. L'esclusione dalla procedura è prevista nei seguenti casi:
 - a) mancato possesso dei requisiti richiesti all'art. 4 del bando;
 - b) omissione nella domanda di partecipazione al concorso delle dichiarazioni prescritte dal precedente art. 6, comma 1, lett. a), h), i), j) e m);
 - c) presentazione della domanda con modalità diversa da quella indicata agli artt. 9 e 11 del bando;
 - d) mancata regolarizzazione della domanda di partecipazione nei termini di cui all'art. 13, nel caso di ammissione con riserva, compreso l'omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10;
 - e) mancata consegna della copia della dichiarazione di equipollenza o della copia del modulo di richiesta di equipollenza o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero, unitamente alla ricevuta di spedizione (art. 5), entro il termine di scadenza del bando.
2. La comunicazione inerente all'esclusione è comunicata al candidato mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o consegna a mano.
3. L'ARER non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni afferenti alla procedura concorsuale dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione, né per eventuali ritardi dovuti a disguidi postali o telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 13 – AMMISSIONI E AMMISSIONI CON RISERVA

1. La comunicazione dell'elenco dei candidati ammessi, dei candidati ammessi sotto condizione e dei candidati ammessi con riserva, con la specificazione delle integrazioni necessarie e la data entro la quale sanare le irregolarità, è pubblicata sul sito istituzionale dell'ARER www.arervda.it sottosezione "Amministrazione trasparente", ulteriore sottosezione "bandi di concorso". La data di pubblicazione ha valore di comunicazione diretta ai destinatari, non saranno effettuate comunicazioni con altri mezzi.
2. Il candidato ammesso con riserva, a pena di esclusione, entro il termine perentorio di dieci giorni decorrenti dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui al punto precedente, deve sanare le irregolarità riscontrate mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione da presentare all'ARER o, nel caso di ammissione con riserva per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10 del bando, mediante versamento del contributo stesso e presentazione della ricevuta di pagamento, con una delle seguenti modalità:

- consegna a mano all'ARER dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;
- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARER, Via Cesare Battisti, 13 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it tramite la propria personale casella PEC.

3. La dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui al precedente comma 2 deve pervenire all'ARER, qualunque sia il mezzo scelto per l'inoltro, a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del termine ultimo indicato nella comunicazione di cui al comma 1. La data di acquisizione della documentazione è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto a cura del personale addetto al protocollo. Se il termine scade in un giorno festivo, è prorogato al primo giorno lavorativo immediatamente successivo.

4. Nel caso in cui il candidato ammesso con riserva, per omesso versamento del contributo di ammissione di cui all'art. 10, non provveda al relativo pagamento entro il termine di cui al comma 2, lo stesso è escluso dalla procedura ai sensi dell'art. 14, comma 6, del r.r. 1/2013.

Art. 14 - ACCERTAMENTO LINGUISTICO

1. Il candidato deve sostenere un esame preliminare consistente nell'accertamento della conoscenza della lingua italiana o francese. L'accertamento, effettuato sulla lingua diversa da quella scelta dal candidato per lo svolgimento delle prove d'esame di cui all'art. 15, consiste in una prova scritta ed una prova orale riguardanti la sfera pubblica e la sfera professionale, strutturate secondo le modalità disciplinate con deliberazioni della Giunta regionale n. 4660 del 3 dicembre 2001 e n. 1501 del 29 aprile 2002.

2. La tipologia della prova è pubblicata sul II supplemento ordinario del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 23 del 28 maggio 2002 nonché visionabile sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi. Le guide per il candidato utili alla preparazione delle prove sono state pubblicate sui supplementi I e II del Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 49 del 12 novembre 2002; le stesse sono inoltre in consultazione presso le biblioteche della Valle d'Aosta e visionabili sul sito istituzionale della Regione – Sezione concorsi.

3. Il candidato che non riporta una votazione di almeno 6/10 in ogni prova, scritta e orale, non è ammesso alle prove d'esame di cui al successivo art 15.

4. Sono esonerati dall'accertamento linguistico:

a) coloro che sono in possesso di un accertamento valido alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013), superato in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la “categoria D – Qualifica unica dirigenziale”, banditi dall'Amministrazione regionale, dall'ARER, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

L'accertamento linguistico superato in data anteriore al 13 marzo 2013 conserva, ai fini dell'esonero:

- validità permanente per il personale assunto a tempo indeterminato (art. 7, comma 6, regolamento regionale n. 6/1996);

- validità permanente per i soggetti, ivi compreso il personale assunto a tempo determinato, che abbiano superato l'accertamento e che abbiano frequentato i corsi di aggiornamento linguistico, con periodicità quadriennale e durata minima di venti ore (art. 7, comma 7, regolamento regionale n. 6/1996, come modificato dall'art. 1, comma 1, del regolamento regionale n. 1/2008);

- validità di quattro anni negli altri casi.

L'accertamento della conoscenza della lingua francese o italiana, superata presso l'Amministrazione regionale o uno degli enti di cui all'art. 1 del regolamento, valido alla data del 13 marzo 2013, conserva validità permanente, ai sensi dell'art. 43, comma 2, del regolamento regionale n. 1/2013;

b) coloro che hanno superato la prova in concorsi, selezioni o procedure non concorsuali per la "categoria D – Qualifica unica dirigenziale", banditi dall'Amministrazione regionale, dall'ARER, dagli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, dagli enti locali e loro forme associative, dall'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) o dall'Azienda regionale sanitaria USL (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 del r.r. 1/2013) successivamente alla data del 13 marzo 2013 (data di entrata in vigore del r.r. 1/2013). In tal caso nella domanda di partecipazione il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata;

c) coloro che sono in possesso della certificazione di cui all'articolo 7 della l.r. 52/1998, accompagnata dal compimento di uno dei percorsi formativi di cui agli articoli 3, 5 e 6 della legge regionale 8 settembre 1999, n. 25 (Disposizioni attuative dell'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3 novembre 1998, n. 52 "Disciplina dello svolgimento della quarta prova scritta di francese agli esami di Stato in Valle d'Aosta");

d) coloro che sono in possesso del diploma DALF C1 o C2 (Diplôme approfondi de langue française); nel caso tale diploma sia stato conseguito presso un istituto privato (es. Alliance française) occorre consegnare l'attestato, di cui l'Ufficio concorsi farà una copia autentica, entro il giorno della prova orale;

e) coloro che sono in possesso della certificazione di superamento della prova di accertamento linguistico di cui alla legge regionale 8 marzo 1993, n. 12 (Accertamento della piena conoscenza della lingua francese per il personale ispettivo, direttivo, docente ed educativo delle istituzioni scolastiche dipendenti dalla Regione).

5. È soggetto a esonero o a prove differenziate il candidato cui sia stata riconosciuta una tipologia di invalidità indicata dalla tabella pubblicata sul sito istituzionale della Regione: www.regione.vda.it/amministrazione/concorsi/guida_accertamento_linguistico_i.asp, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 4660/2001, da comprovarsi con idonea documentazione da consegnare all'Ufficio concorsi con le modalità indicate all'art. 7.

6. Il candidato con disabilità psichica o sensoriale, associata a massicce difficoltà di eloquio, di comunicazione e di comprensione del linguaggio verbale o scritto, accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge n. 104/1992, è esonerato dalla prova di accertamento linguistico. Il candidato deve consegnare apposita certificazione medica dalla quale sia possibile comprendere la tipologia di disabilità ai fini di accordare o meno l'esonero, con le seguenti modalità:

- - (solo se non allegati alla domanda online) tramite:
 - consegna a mano all'ARER dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00;

- spedizione a mezzo raccomandata A/R all'ARER, Via Cesare Battisti, 13 - Aosta;
- invio con Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo arervda@pec.unonet.it tramite la propria personale casella PEC.

7. Il candidato è tenuto a dichiarare ogni elemento utile a comprovare l'esonero dall'accertamento linguistico preliminare; in caso contrario è ammesso con riserva; se lo stesso non provvede a sanare l'irregolarità riscontrata entro il termine assegnatogli è tenuto a sostenere l'accertamento linguistico.

8. L'accertamento linguistico conseguito con esito positivo presso l'Amministrazione regionale, gli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione, l'ARER, gli enti locali e loro forme associative, l'Università della Valle d'Aosta (per il personale tecnico-amministrativo) e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (in quest'ultimo caso l'accertamento deve essere stato effettuato con le stesse modalità previste per gli enti di cui all'art. 1 comma 1 della l.r. 22/2010), successivamente alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura deve essere comunicato dal candidato all'ARER entro il giorno antecedente l'inizio delle prove di accertamento linguistico, al fine di poter beneficiare dell'esonero; in caso contrario, il candidato deve risostenere la prova. Il candidato è tenuto a specificare l'ente e il relativo il concorso, selezione o procedura non concorsuale nel quale ha superato la prova di accertamento della lingua e l'anno in cui l'ha superata.

9. L'accertamento linguistico, conseguito con esito positivo, conserva validità permanente per tutti gli enti di cui all'art. 1 della l.r. 22/2010, all'art. 1 del del r.r. 2013, presso l'ARER e presso l'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta, in relazione alla categoria D – Qualifica unica dirigenziale e alle categorie/posizioni inferiori.

Art. 15 – PROVE D'ESAME

1. Le prove d'esame del concorso comprendono:

a) una **prova scritta** (teorico-pratica) sulle seguenti materie:

- contabilità armonizzata delle Regioni e degli enti locali (d.lgs 118/2011; *Principio contabile applicato della contabilità finanziaria* [Allegato n.4/2 al d.lgs 118/2011]; principi base del *Principio contabile applicato della contabilità economico patrimoniale* [Allegato n.4/3 al d.lgs 118/2011]) e principi base di cui agli artt. da 174 a 190 e da 227 a 233 del d.lgs 267/2000
- principi base del procedimento amministrativo (elementi e principi del procedimento, fasi del procedimento, l.r. 19/2007 limitatamente al Capo I “*Principi*” e al Capo II “*Responsabile del procedimento*”) e del provvedimento amministrativo (requisiti di legittimità e di efficacia, struttura dell'atto amministrativo, con attenzione agli elementi essenziali ed accidentali)
- principi in materia di contratti pubblici (D.lgs 50/2016) e di procedure di acquisizione di beni e di servizi nella pubblica amministrazione (limitatamente agli artt. 21, 23, 32, 35, 36, oltre a elementi base degli artt. da 54 a 65, 80, 95, 106)

b) una **prova orale** avente ad oggetto una o più materie della prova scritta, oltre alle seguenti:

- norme sull'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti del comparto unico della Valle d'Aosta (legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, limitatamente agli artt. da 1 a 6, 24, dal 30 al 38, 58, 59, 69, 73)

- legge istitutiva dell'ARER (legge regionale 30/1999) e Statuto dell'ARER.

Art. 16 – INFORMAZIONI INERENTI ALLE PROVE D'ESAME

1. Le prove di accertamento linguistico di cui all'art. 14 si svolgeranno presso la sede dell'ARER nei giorni 18 e 19 agosto 2022, fatta salva diversa indicazione pubblicata sul sito dell'ARER; il diario e il luogo delle prove di cui all'articolo 15 sono pubblicati sul sito istituzionale dell'ARER www.arervda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso).
2. La data di pubblicazione sul sito dell'ARER ha valore di comunicazione diretta ai destinatari ai fini del rispetto del termine dei 15 giorni di preavviso da garantire ai candidati.
3. L'ammissione ad ogni prova d'esame successiva è resa pubblica mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ARER www.arervda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso).
4. La valutazione di ogni prova d'esame è espressa in decimi. L'ammissione ad ogni prova successiva è subordinata al superamento della prova precedente. Ogni prova si intende superata con una votazione minima di 6/10.
5. Il candidato che non si presenta a sostenere le prove di concorso, nei giorni, nell'ora e nella sede stabilita, è dichiarato decaduto dalla procedura stessa, quale ne sia stata la causa dell'assenza, anche se non dipendente dalla volontà del singolo. Il candidato non può chiedere alcuna variazione al calendario delle prove medesime.
6. Il candidato deve presentarsi a tutte le prove concorsuali munito di un documento di identità personale in corso di validità.
7. Le prove di accertamento e di esame si svolgeranno in ottemperanza alle misure per il contenimento del contagio da COVID-19 vigenti alla data di espletamento della prova.

Art. 17 - TITOLI CHE DANNO LUOGO A PREFERENZA

1. Agli effetti della formazione della graduatoria, in caso di parità di merito i titoli di preferenza sono:
 - a) gli insigniti di medaglia al valore militare;
 - b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
 - c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
 - d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;
 - e) gli orfani di guerra;
 - f) gli orfani di caduti per fatto di guerra;
 - g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - h) i feriti in combattimento;
 - i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione di merito di guerra, nonché i capi di famiglia numerosa;
 - j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti;
 - k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
 - l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato;

- m) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
 - n) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra;
 - o) i genitori ed i vedovi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato;
 - p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti;
 - q) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico;
 - r) gli invalidi ed i mutilati civili;
 - s) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma.
2. In armonia con quanto previsto dall'art. 38, comma 3, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), a parità di merito, di merito e di titoli, o di titoli di preferenza di cui al precedente comma, sono preferiti:
- a) i residenti in Valle d'Aosta dalla nascita, gli emigrati valdostani ed i figli degli emigrati valdostani;
 - b) i residenti in Valle d'Aosta da almeno dieci anni.
3. Ad ulteriore parità di merito è preferito il candidato più giovane di età, ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 18 – GRADUATORIA

1. Il punteggio finale utile alla stesura delle graduatorie è dato dalla somma delle valutazioni ottenute dai candidati in ciascuna prova d'esame di cui all'art. 15 del bando, con esclusione dell'accertamento linguistico preliminare.
2. Al termine della procedura concorsuale, gli atti e le graduatorie ufficiose sono rimessi dal Presidente della Commissione all'ARER, per l'approvazione delle graduatorie. Il Direttore, con proprio atto, approva le graduatorie di merito che sono pubblicate sul sito istituzionale dell'ARER www.arervda.it (amministrazione trasparente/bandi di concorso) e nel Bollettino ufficiale della Regione.
3. Il candidato è collocato nella graduatoria generale.
4. La graduatoria ha validità secondo normativa vigente, e potrà essere utilizzata a copertura di posti nell'organico dell'ARER che dovessero rendersi disponibili, anche a tempo determinato.
5. In caso di utilizzo della graduatoria generale per l'assunzione a tempo indeterminato da parte di enti non coinvolti nella procedura, la rinuncia per due volte all'assunzione determina la cancellazione dalla medesima.
6. Il candidato chiamato ad assumere servizio a tempo determinato che rinunci per due volte consecutive è collocato nell'ultima posizione utile della graduatoria da cui è stata effettuata la chiamata.

Art. 19 – CONTROLLI SUL CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

1. L'ARER può procedere ad effettuare i debiti controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisendo d'ufficio i relativi dati presso l'Amministrazione pubblica e i gestori di pubblici servizi che li detengono, ai sensi dell'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183.
2. Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni il candidato, oltre a rispondere ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'art. 33 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

Art. 20 – ASSUNZIONE IN SERVIZIO

1. I candidati dichiarati vincitori della presente procedura nonché gli altri candidati eventualmente chiamati ad assumere servizio sono invitati nel termine di trenta giorni, prorogabili di ulteriori trenta giorni per giustificati motivi, a sottoscrivere il contratto individuale di lavoro.
2. La decorrenza dell'assunzione sarà dal giorno 1° novembre 2022 fatte salve modifiche che dovessero intervenire.

Art. 21 - PERIODO DI PROVA

1. Il contratto individuale di lavoro prevede l'effettuazione di un periodo di prova di sei mesi. Ai fini del compimento del suddetto periodo si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.
2. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso né di indennità sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Il recesso dell'Amministrazione deve essere motivato.
3. Il periodo di prova non può essere rinnovato o prorogato alla scadenza.
4. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta a tutti gli effetti l'anzianità dal giorno dell'assunzione.
5. Nel caso in cui il lavoratore assunto sia già titolare di un posto presso un Ente del comparto, ha diritto alla conservazione del posto per la durata del periodo di prova, senza retribuzione, presso l'Ente di provenienza e, in caso di recesso di una delle parti o di mancato superamento del periodo di prova rientra, a domanda, nella precedente categoria e profilo. La presente disposizione si applica anche al dipendente in prova proveniente da un Ente di diverso comparto il cui contratto preveda analoga disciplina.

Art. 22 – DECADENZA DALLA GRADUATORIA

1. In caso di mancato rispetto del termine indicato all'art. 20 o in mancanza dei requisiti prescritti, il Direttore dispone, con proprio provvedimento, la decadenza dalla graduatoria.

Art. 23 – DIRITTO DI ACCESSO

1. Il candidato ha facoltà di esercitare il diritto di accesso agli elaborati delle prove, alla conclusione del procedimento concorsuale, ai sensi dell'art. 43 della Legge regionale 19/2007, con le modalità ivi previste.

Art. 24 - NORME APPLICABILI

1. Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano le norme previste per l'assunzione in servizio del personale regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta di cui alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 e al regolamento regionale 12 febbraio 2013, n. 1 per come applicabile in base alla Determinazione di approvazione del presente bando, e loro successive modificazioni e le norme previste dal Testo di accordo delle disposizioni contrattuali economiche e normative delle categorie per il comparto unico della Valle d'Aosta sottoscritto il 13/12/2010, e s.m.i..

Art. 25 - INFORMAZIONI VARIE

1. Per informazioni generali e diverse da questioni connesse all'uso della piattaforma è possibile rivolgersi all'ARER.

Il Direttore
Manuele AMATEIS